



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 160 del 13/10/2011**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICA 14 settembre 2011, n. 79

“D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152. Approvazione dell’ “Analisi di Rischio Sito-Specifica” Punto vendita carburanti AGIP 19451 Strada Statale 100 Mottola (TA).”

Il giorno 14 settembre 2011, nella sede di viale delle Magnolie 6/8Z.I. - Modugno (Bari)

### IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale del 12 luglio 2011, n. 39 “Piano regionale delle bonifiche. Piano stralcio, Deliberazione della Giunta Regionale n. 617 del 29/03/2011, (BURP n. 124 del 09.Agosto 2011)”.

Visto l’art. 242 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 che nella parte IV, Titolo V - Bonifica di Siti Contaminati definisce le procedure amministrative ed operative per la caratterizzazione e gli eventuali interventi di bonifica e/o messa in sicurezza e all’art. 249 la possibilità di ricorrere alle procedure semplificate, per le aree contaminate di ridotte dimensioni, riportate nell’Allegato 4 alla parte quarta;;

Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue;

Premesso che, nel Febbraio 2010, il Punto Vendita carburanti, Agip n° 19451 S.S. 100 Mottola (TA), a

seguito di una possibile foratura di uno dei serbatoi interrati asserviti all' impianto, è stato oggetto di notifica di potenziale contaminazione e successiva indagine ambientale preliminare;

Considerato che nel Settembre 2010, è stato accertato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) fissate dal D.Lgs. 152/06 nelle acque sotterranee, soggette a regolari campagne di monitoraggio;

Atteso che, la ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing (in seguito ENI R&M), in data 09.05.2011 ha presentato, ai sensi del D.Lgs. 152/06, il documento "Analisi di Rischio sito-specifica";

Considerato che in data 16 Giugno 2011 con prot.n 4121 è stata convocata la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 ter della L.241/90 per l'approvazione dell'Analisi di Rischio Sito-Specifica per il giorno 06 Luglio 2011;

Visto il parere dell'ARPA Puglia DAP Taranto, acquisito dal Servizio Ciclo dei rifiuti e Bonifica in sede di Conferenza di Servizi con prot. n. 4635 del 06 Luglio 2011, che richiede di:

- Realizzare ulteriori n. 2 sondaggi nel periodo estivo, uno prossimo al Pz6 e l'altro al Pz4, laddove si sono riscontrati gli abbassamenti della falda maggiori;
- Campionare il suolo insaturo superficiale e quello profondo in entrambi i sondaggi;
- Analizzare gli stessi parametri già contemplati nel Doc.n° A15TA008-03 con l'aggiunta del parametro MtBE come richiesto dalla tabella V. 4.1-1 - Short list per le sorgenti suolo superficiale e suolo profondo nell'Appendice V del Manuale ISPRA rev. Marzo 2008;
- Acquisire il certificato di destinazione urbanistica dell'area in cui ricade il PV.

Preso atto che la C.di S. svoltasi il 06 Luglio 2011, ha ritenuto superabile la richiesta formulata da ARPA Puglia DAP Taranto per le motivazioni sotto riportate:

- La Società ha consegnato agli atti i certificati analitici relativi alla matrice terreno, comprovanti la conformità rispetto ai limiti proposti dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) per il parametro MtBE, come previsto nell'appendice V del manuale ISPRA rev. Marzo 2008.
- Premesso che la normativa (allegato 2 Titolo V, parte IV D.Lgs 152/2006) prevede il campionamento della sola porzione insatura di terreno, considerata la natura stagionale della falda e dato il monitoraggio annuale eseguito sul sito con cadenza trimestrale, si valuta che la condizione più cautelativa ai fini della determinazione dello stato di contaminazione sia quella corrispondente al momento in cui la quota piezometrica della falda è massima. Pertanto, si ritiene che le analisi effettuate siano esaustive e rappresentative dell'effettiva situazione ambientale presente sul sito;
- In relazione alla richiesta di ARPA di acquisire il Certificato di Destinazione Urbanistica del sito, si ritiene che, trattandosi di Punto Vendita attivo, conformemente a quanto previsto nell'appendice V del manuale ISPRA, i limiti di riferimento per le concentrazioni dei contaminanti siano quelli della Colonna B Tab. 1 Allegato V d.Lgs 152/2006.

Visti gli esiti favorevoli della C. di S. svoltasi il giorno 06 Luglio 2011, relativa alla procedura approvativa dell'Analisi di Rischio Sito-Specifica, con la prescrizione di procedere con una campagna di monitoraggio integrativa della durata di dodici (12) mesi, con un primo campionamento trimestrale per i primi 6 mesi e ulteriore campionamento a fine periodo. I campionamenti per le attività di monitoraggio saranno svolti in contraddittorio con ARPA. Tutte le indagini e le relative analisi svolte da ARPA, si intendono a carico della Società.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. 28/2001 e successive modifiche e integrazioni:

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata e di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori

potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio regionale.

## VERIFICA AI SENSI DEL DLgs 196/03

### Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Ritenuto di dover provvedere in merito

## DETERMINA

1. Di fare proprie le risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi del 06 Luglio 2011 concernente il procedimento per l'approvazione dell'Analisi di Rischio sito specifica relativa al Punto Vendita AGIP 19451 S.S. 100 Mottola (TA);
2. Per l'effetto di quanto sopra, di approvare ai sensi dell'art. 242, comma 5 del D.L.g.152/2006 e s.m.e i., l'Analisi di Rischio sito specifica, dalla quale risulta accettabile il rischio Sanitario e Ambientale per le singole sostanze e cumulato, sia per le sostanze cancerogene che non cancerogene con le prescrizioni in premessa richiamate e che qui si intendono integralmente riportate, prevedendo in particolare un monitoraggio per un periodo di dodici mesi, eseguito in contraddittorio con ARPA, con un primo campionamento trimestrale per i primi 6 mesi e ulteriore campionamento a fine periodo. Tutte le indagini e le relative analisi svolte da ARPA, si intendono a carico della Società;
3. Di dichiarare concluso positivamente il procedimento amministrativo concernente l'approvazione dell'Analisi di Rischio sito specifica;
4. Di notificare il presente provvedimento al Comune di Mottola, alla Provincia di Taranto, all'ASL Taranto, all'A.R.P.A. Puglia, all'A.R.P.A. Puglia DAP di Taranto, alla Eni S.p.A e alla Water & Soil Remediation;
5. il presente provvedimento, redatto in forma integrale:
  - a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
  - b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
  - c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
  - e) sarà trasmesso in copia all'Assessore Alla Qualità dell'Ambiente;
  - f) Il presente atto, composto da n° 5 fasciate, è adottato in originale.

Il Dirigente  
del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica

